

# FORMAZIONE

ASSEGNO DI INCLUSIONE

BONUS

INDENNITA'

24 Gennaio 2024

Relatori:

Avv. Maria Ximena Cassanello

Avv. Beatrice Bruno

# CHE COSA E' L'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)



E' una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, introdotta dal Decreto Lavoro n. 48 del 4/5/2023, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

## IN COSA CONSISTE

E' un **sostegno economico** e di inclusione sociale e professionale, condizionato all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

## ATTENZIONE:

Sono tenuti **all'obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività individuate dagli operatori del servizio sociale di competenza, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni**, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano "carichi di cura" (i casi di esenzione dall'obbligo sono elencati al comma 5 dell'art. 6 del Decreto Lavoro).

# A CHI SPETTA



**Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48/2023 l'ADI è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:**

- **un componente con disabilità;**
- **un minorenne;**
- **una persona con almeno 60 anni di età;**
- **componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.**

# DA QUANDO

**Decorre dal 1° gennaio 2024**

## **REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO**

- 1. CITTADINANZA/RESIDENZA e SOGGIORNO (in via cumulativa)**
- 2. ECONOMICI**
- 3. ALTRI**

## 1A) CITTADINANZA

Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere:

- cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea;
- familiare di cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi (extra UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.lgs. n. 251 del 19/11/2007 o apolide in possesso di analogo permesso.

## 1B) RESIDENZA

Residenza in Italia **da almeno cinque anni**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

**ATTENZIONE:** Continuità = la “continuità” è interrotta dall'assenza dal territorio italiano per due o più mesi continuativi o per un periodo pari a 4 mesi anche non continuativi nell'arco di 18 mesi, fatti salvi gravi e documentati motivi di salute.

## **2. REQUISITI ECONOMICI IN CAPO AL NUCLEO FAMILIARE (richiesti congiuntamente):**

- **un valore dell'ISEE**, in corso di validità, **non superiore a 9.360 euro**;
- **un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui** moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- **un valore del patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE, **non superiore a 30.000 euro**. È esclusa la casa abitazione entro un valore IMU non superiore a 150.000 euro;
- **un valore del patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE, **non superiore alla soglia di 6.000 euro**;
  - la soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- **nessun componente il nucleo familiare deve essere, intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta**, eccetto quelli per cui sono previste agevolazioni fiscali in favore delle persone disabili. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere;
- **i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE devono essere dichiarati all'atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.**

## ALTRI REQUISITI

- **la mancata sottoposizione a misura cautelare personale**, a misura di prevenzione, e assenza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- **nessun componente del nucleo familiare sottoposto all'obbligo di adesione e partecipazione alle attività lavorative o formative per esso individuate deve risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 604/1966.

# DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI SVANTAGGIO



**Con il D.M. n. 154/2023** sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in **condizioni di svantaggio**

**Attenzione:** La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi.

*a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;*

*b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;*

*c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;*



## DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

- d. **persone vittime di tratta**, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;*
- e. **persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari**, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;*
- f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;**
- g. **persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa** di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;*

## DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

***h. persone senza dimora*** iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, ***le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;*** ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto:

- *vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;*
- *ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;*
- *sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;*
- *sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;*

*E che siano tutti in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;*

***i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari***”.

## DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate sono state approvate con **D.M. 160 del 29 dicembre 2023** le:

### **“Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale ed integrata e il progetto personalizzato”**

che definiscono le caratteristiche del percorso che l'assistente socio-sanitario, ferma restando la propria autonomia tecnico-professionale e di giudizio, dovrà seguire nel processo di accertamento degli elementi per attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la c.d. presa in carico sociale ed integrata ed il progetto personalizzato, individuando fasi e strumenti tecnici da utilizzare; il tutto anche al fine di assicurare standard di processo uniformi su tutto il territorio nazionale.

## MODALITA' DI RICHIESTA



### **PRIMO STEP**

Presentazione della domanda di accesso all'Assegno di inclusione sul sito INPS a mezzo SPID/CIE/Carta Nazionale dei Servizi, o tramite i Patronati e dal 8 gennaio 2024 anche attraverso i CAF che hanno stabilito apposita convenzione con l'INPS.

### **SECONDO STEP**

Dopo aver presentato la domanda ADI, dal sito INPS si accede sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa ( SIISL)

### **TERZO STEP**

Si procede alla iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL per sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo familiare.

**Attenzione:** Dopo l'accoglimento della domanda, il riconoscimento del beneficio economico decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.

## SOTTOSCRIZIONE PATTO DI INCLUSIONE

**Entro 120 giorni** da tale sottoscrizione **tutto il nucleo familiare** deve presentarsi **c/o i servizi sociali** all'appuntamento che gli viene fissato e comunicato, affinché i servizi sociali possano effettuare la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo nel suo complesso e dei singoli componenti, ai fini della sottoscrizione del patto per l'inclusione;

## SOTTOSCRIZIONE PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

A seguito di tale valutazione, solo **i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro** vengono avviati c/o i centri per l'impiego, ed **entro 60 giorni** dall'avvio devono sottoscrivere il **Patto di servizio personalizzato**, ossia aderire ad un percorso personalizzato di inclusione lavorativa;

## OBBLIGHI DA RISPETTARE

**Ogni 90 giorni tutti i componenti del nucleo** devono **presentarsi** rispettivamente ai servizi sociali/centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio.

## **ASSEGNO DI INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE AI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (PUC) di recente definiti e meglio specificati dal D.M. Lavoro n. 160 del 29/12/2023**



Il decreto legge n. 48 del 2023:

- condiziona l'erogazione del beneficio all'adesione da parte dei nuclei familiari ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, definito con i beneficiari stessi nell'ambito di uno o più progetti volti ad identificare i bisogni del nucleo e dei suoi componenti;
- e prevede che nell'ambito di tale percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa può essere previsto l'impegno alla partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), a titolarità dei Comuni o altre amministrazioni pubbliche, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, ovvero previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale, compatibilmente con le altre attività del beneficiario, per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Equivale alla partecipazione ai PUC la partecipazione ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi.

### **Attenzione:**

**La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'AdI, tenuti agli obblighi**, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio, **comporta la decadenza dal beneficio**, a norma dell'articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 48 del 2023.

La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'AdI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali.

**I beneficiari dell'AdI e del SFL** tramite la piattaforma digitale loro dedicata, denominata "Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa", accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze.

## DURATA

**18 mesi continuativi rinnovabili** - previa sospensione di 1 mese – **per ulteriori 12 mesi** (sempre previa sospensione di 1 mese tra un periodo di rinnovo e l'altro).

### **ATTENZIONE:**

Pena **decadenza dal beneficio**, chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall'evento modificativo (mediante il modello "*Adi-Com Esteso*"). In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'ADI, l'interessato deve presentare entro un mese una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata.

## AMMONTARE DEL BENEFICIO

- 1. integrazione annua del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro di 7.560 euro annui (550 o 630 euro mensili) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;**
- 2. integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili) o di 1.800 euro annui (150 euro mensili) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.**

Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui, pari a 40 euro mensili.



# MODALITA' DI EROGAZIONE



La **CARTA DI INCLUSIONE** è uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile con la quale, oltre al soddisfacimento previsto per la carta di acquisto, potranno essere effettuati prelievi di contante entro il limite di 100 euro mensili per un singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza e/o il bonifico mensile a favore del locatore.

L'importo spettante come integrazione del reddito e come sostegno al pagamento del canone di locazione, può essere suddiviso tra i componenti maggiorenni del nucleo che esercitano le responsabilità genitoriali o che sono considerati nella scala di equivalenza (purché il beneficio liquidato nel mese sia superiore a 200 euro) su specifica richiesta presentata da uno di essi anche contestualmente alla richiesta dell'ADI (previsione aggiunta di recente dal D.M. 154 del 13 dicembre 2023). In questo caso:

- l'integrazione del reddito familiare viene attribuita riconoscendo a ciascuno la quota pro capite;
- l'eventuale sostegno al pagamento del canone di locazione viene attribuito all'intestatario del contratto di affitto; in caso di più intestatari essi dovranno indicare di comune accordo nella domanda il componente al quale attribuirlo; in caso di mancata indicazione rimane attribuito a chi ha presentato domanda per l'ADI;
- Vengono emesse tante Carte ADI quante sono le persone cui deve essere liquidata la prestazione;
- Le modalità di presentazione della domanda di suddivisione sono stabilite dall'INPS che fornisce anche i moduli di attestazione delle condizioni richieste.

## TEMPI DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO (messaggio INPS n. 25 del 3/1/2024 INPS)

- per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell'istruttoria, **i pagamenti verranno disposti dal 26 gennaio 2024;**
- per le domande presentate dall'8 gennaio ed entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell'istruttoria, **il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal 15 febbraio;** dal 27 febbraio verrà pagato l'importo del mese corrente (febbraio); pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio;
- per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), **il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD;** i successivi pagamenti verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza. (messaggio INPS n. 25 del 3/1/2024 INPS)

Esempio:

| Presentazione domanda         | Sottoscrizione PAD                    | Esito positivo istruttoria | 1° pagamento | Pagamento mensilità successiva | Decorrenza beneficio  |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| Dal 1 febbraio al 29 febbraio | Entro ultimo giorno del mese (29 feb) | marzo                      | Dal 15 marzo | Dal 15 marzo                   | Dal 27 aprile pagamento aprile e dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza |

## ISEE VALIDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL' ADI



### ISEE 2023

Ai fini dell'erogazione nei mesi di **gennaio e febbraio 2024**, per le domande ADI presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di ISEE in corso di validità, si farà riferimento al valore ISEE 2023

### ISEE 2024

Dal mese di marzo, nel caso in cui non sia prodotta l'attestazione ISEE in corso di validità, la prestazione verrà sospesa in attesa dell'ISEE 2024.

**Attenzione:** Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5/12/2013

## LA REVOCA

### **I CASI IN CUI PUÒ AVVENIRE LA REVOCA SONO:**

dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda del beneficio o nelle successive comunicazioni obbligatorie relative a variazioni del reddito, del patrimonio, della composizione del nucleo familiare.

### **COSA COMPORTA**

comporta il **venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda** con conseguente obbligo di **restituzione** da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente percepiti.

# DECADENZA



La **DECADENZA** dal beneficio comporta **il venir meno dell'erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell'evento**, con o senza obbligo di restituzione degli importi percepiti a seconda che dalla data dell'evento siano stati effettuati pagamenti oppure no.

## I CASI IN CUI PUO' AVVENIRE LA DECADENZA

- condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno;
- patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in deroga all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p;
- mancata sottoscrizione Patto per l'Inclusione o Patto di Servizio Personalizzato;
- un componente del nucleo non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo;
- assenza ingiustificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva;
- mancata accettazione di un'offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili;
- mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione, nonché mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione nucleo;
- un membro del nucleo viene trovato, nel corso di attività ispettive, a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

# LA SOSPENSIONE



## I CASI IN CUI PUÒ AVVENIRE LA SOSPENSIONE SONO:

- misura cautelare personale;
- provvedimenti non definitivi di condanna;
- latitanti o chiunque si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della pena;
- non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti;
- non aver comunicato all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio di un'attività di lavoro dipendente nel corso dell'erogazione del beneficio, il percepimento di un reddito da lavoro superiore alla soglia di 3.000 euro annui.

## COSA COMPORTA

comporta **l'interruzione dell'erogazione della prestazione** al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell'evento che ha prodotto la sospensione.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto “ Lavoro”: decreto-legge. 4/5/2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023 n. 85 (in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3/7/2023).
- [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-03&atto.codiceRedazionale=23A03800&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-03&atto.codiceRedazionale=23A03800&elenco30giorni=false)
- Legge di Bilancio 2023 (che ha stanziato i fondi per il 2024).
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/12/2023 n. 154 “*Assegno di inclusione*”
- Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 15/12/2024 n. 156 “*Partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC)*”
- Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2023 n. 160 “*Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale e integrata e il progetto personalizzato*”;
- Circolare INPS n. 105 del 16/12/2023 esplicativa del D.M. n. 154/2023
- Messaggio INPS n. 25 del 3/1/2024 sui tempi di erogazione dell’ADI;

**BONUS  
E  
INDENNITA'**



# **BONUS CHE NON SONO STATI RINNOVATI**

## **IL BONUS TRASPORTI**

**Il contributo di 60 euro** per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, che lo scorso anno era riservato o ai titolari di redditi fino a 20.000 euro non è stato prorogato ed è terminato lo scorso anno.

## **IL BONUS OCCHIALI**

**il contributo di 50 euro** previsto per l'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, per i nuclei familiari con ISEE fino a 10.000 euro. Anche per questa somma le domande si sono chiuse il 31 dicembre dello scorso anno. Si conclude quindi il periodo agevolativo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

## **BONUS IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI**

**borse di studio** per gli studenti che partecipano all'Erasmus, il cui importo di **1.000 euro circa deve essere riconfermato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.**

### **bonus relativo agli animali domestici:**

si tratta di un contributo previsto dalla scorsa Manovra per le spese veterinarie, destinato agli over 65 che appartengono a un nucleo familiare con un valore di **ISEE inferiore a 16.215 euro.**

## BONUS PSICOLOGO



Si tratta di una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Il beneficio è riconosciuto **una sola volta** a favore della persona con un **reddito ISEE** in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, **non superiore a 50.000 euro**.

A decorrere **dall'anno 2023**, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla **piattaforma INPS**, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

Il **beneficiario avrà 180 giorni di tempo**, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, **per usufruire del *bonus*** in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l'utilizzo del **codice univoco**.

**ATTENZIONE.** Per le **domande 2023 e 2024** bisogna aspettare il nuovo decreto ministeriale.

## LA CARTA DEDICATA A TE: Prorogata al 31 12 2024



Per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità e carburanti o, in alternativa, abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale.

Il contributo economico è pari a 382,50 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità è stato integrato di ulteriori euro 77,20 per l'acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale.

I Beneficiari sono i soggetti in possesso di indicatore della situazione patrimoniale **(ISEE) non superiore a 15.000 euro.**

**Attenzione:** Non occorre presentare alcuna domanda.

Il contributo **non spetta** ai nuclei percettori di:

reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di NASPI e Indennità DIS-COLL; Indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

L'individuazione dei beneficiari è effettuata dall'INPS, che invia le liste dei beneficiari ai Comuni di residenza, unitamente alle relative istruzioni operative, in base ai seguenti requisiti. I comuni non sono tenuti a pubblicare le graduatorie

**Alla data odierna la legge di bilancio 2024 ha unicamente stanziato i fondi non le modalità di accesso**

**BONUS CULTURA** : dal 1 gennaio viene sostituito da due differenti strumenti:



## **LA CARTA DELLA CULTURA GIOVANI**

La Carta è riconosciuta a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: risultino **residenti** nel territorio nazionale in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e abbiano compiuto 18 anni di età.

La Carta, infatti, è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del 18 anno di età appartengano a nuclei familiari con **ISEE non superiore a 35.000 euro**. I beneficiari provvedono a **registrarsi** sulla **piattaforma informatica** dedicata, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che è titolare del trattamento dei dati personali

La Carta ammonta a **500 euro**.

La Carta assegnata è utilizzabile **nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età e non oltre il 31 dicembre dell'anno** in cui i beneficiari si sono registrati.

La registrazione è **consentita fino al 31 gennaio dell'anno successivo al conseguimento del diciottesimo anno di età**.

Le carte elettroniche **attivate entro il 31 ottobre 2023** possono essere utilizzate **entro il 30 aprile 2024**.

## LA CARTA DEL MERITO



La carta del merito può essere richiesta da giovani che hanno conseguito il massimo dei voti (100/100) all'esame di maturità

- La Carta ammonta a **500 euro**

La Carta è riconosciuta a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- risultino **residenti** nel territorio nazionale o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità
- abbiano compiuto 18 anni di età
- abbiano conseguito, **non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età**, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con una votazione di almeno **100/100 centesimi**.
- I beneficiari provvedono a **registrarsi** sulla **piattaforma informatica** dedicata, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che è titolare del trattamento dei dati personali.

La **registrazione** è consentita dal **31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma finale**.

La Carta è utilizzabile **nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati**.

# CARTA ACQUISTI



È una **carta di pagamento elettronica** (non utilizzabile per prelevare contanti) con la quale cittadini che si trovano in difficoltà economiche ricevono dallo Stato una somma in denaro utilizzabile:

- per fare la **spesa alimentare** in negozi o supermercati **convenzionati** o per acquisti in farmacie (sconto del 5 per cento);
- per il **pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali**.

La Carta Acquisti è completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica e, una volta ottenuta, viene periodicamente ricaricata dallo Stato – **ogni 2 mesi - per un importo pari a euro 80 -**

La domanda va presentata presso un ufficio postale, utilizzando gli appositi moduli che si trovano sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

**A partire dall'1 gennaio 2024**, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così determinati:

- per i cittadini nella fascia **di età dei minori di anni 3**, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a **euro 8.052,75**
- per i cittadini di età compresa **tra i 65 e i 70**, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a **euro 8.052,75** e importo complessivo dei redditi percepiti **non superiore a euro 8.052,75**;
- Per i cittadini nella fascia di età **superiore ai 70 anni**, valore massimo dell'indicatore ISEE **pari a euro 8.052,75** e importo complessivo dei redditi percepiti **non superiore a euro 10.737,00**.

## **BONUS ASSISTENZA DOMICILIARE**

**è una forma di assistenza domiciliare** in favore dei **bambini affetti da gravi patologie** croniche

I contributi sono corrisposti direttamente **dall'INPS** su domanda del genitore.

### **Attenzione:**

**Per il 2024 è' stato previsto un incremento** del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno **di tre anni** di età e affetti da gravi patologie croniche.

L'incremento concerne i nuclei **familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024**, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età **inferiore a dieci anni**, e che il medesimo nucleo abbia un valore **di ISEE non superiore a 40.000 euro**.



## TESSERA ATAC OVER 70

La giunta Roma capitale ha approvato una delibera che consente ad Atac di emettere tessere gratuite in favore di cittadini ultrasettantenni:

- residenti in Roma Capitale
- con reddito ISEE **non superiore a 15.000,00 euro.**

**Attenzione:** per ottenere la Card è necessario fare richiesta :

- **Online, accedendo all'area MyAtac** (solo se si è già titolari di una Metrebus Card).  
<https://ecommerce.atac.roma.it/myatac/account/logon.aspx>
- **Biglietterie Atac** (solo quelle abilitate) ricaricando la card elettronica.

## Fondo Garanzia Mutui



Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa - c.d. Fondo prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - è uno strumento che permette di agevolare il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, con controgaranzia dello Stato, sul mutuo per l'acquisto della **prima casa**. Parliamo sempre di mutui relativi all'acquisto di un immobile adibito ad **abitazione principale**, non di lusso, e l'ammontare del mutuo **non deve essere superiore a 250.000 euro**. Salvo proroghe, **il termine è fissato al 31 dicembre 2024**.

Il Decreto Sostegni ha elevato la garanzia **all'80%** della quota capitale del mutuo ed ha ampliato le categorie di chi può accedere al fondo alle famiglie con ISEE **non superiore ai 40 mila euro annui** e che ottengono un mutuo superiore **all'80%** rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile.

Nuclei familiari che:

- a) includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE **non superiore a 40.000 euro annui (garanzia 80%)**;
- b) includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE **non superiore a 45.000 euro annui (garanzia 85%)**;
- c) includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE **non superiore a 50.000 euro annui (garanzia 90%)**.

## **Assistenza Sanitaria – Iscrizione Sanitaria Cittadini Comunitari e NON COMUNITARI**

Per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o all'estero.

In ogni caso **l'importo non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.**

Attenzione :

Nei casi di pds per motivi di studio e per le persone collocate alla pari è previsto, con le stesse caratteristiche di durata, un contributo forfettario: motivi di studio, il contributo forfettario pari a **700,00 euro** è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; per persone collocate alla pari il contributo è di **1.200,00 euro.**

Il contributo si paga esclusivamente tramite modello F24. Per quanto riguarda il codice tributo esso è codificato dall'Agenzia dell'Entrata nel **codice 8846 Contributo** per le prestazioni del servizio sanitario nazionale

# Congedo Parentale



Fino ai 12 anni di vita del bambino i genitori (naturali, adottivi o affidatari) lavoratori e/o lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, iscritti alla Gestione separata o autonomi possono - facoltativamente - godere di un periodo di astensione dal lavoro che viene in parte indennizzato dall'INPS.

La durata del periodo indennizzato e la misura dell'indennizzo variano a seconda che i genitori ne fruiscano separatamente o congiuntamente, in modo continuativo o frazionato, in funzione della composizione familiare e della tipologia di rapporto di lavoro.

In generale il periodo fruibile va da un minimo di 3 mesi (lavoratori/lavoratrici autonomi) a un massimo di 11 mesi (o anche 3 anni in caso di minore con handicap), di cui una parte indennizzabili, e la misura dell'indennizzo è generalmente pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

## **NOVITA' INTRODotta DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024:**

**A partire dal 1° gennaio 2024** per le madri e i padri lavoratori dipendenti l'indennità per congedo parentale è elevata:

- in alternativa tra loro;
- per la durata massima complessiva di due mesi da usufruire fino al 6° anno di vita del figlio alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024 (art. 1 comma 179 Legge di bilancio 2024).

La modifica si applica con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023, e che siano in regola con i contributi.

**ISCRO:**

## **Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO)**



Si tratta di un **ammortizzatore sociale** introdotto in via provvisoria e sperimentale dalla legge di bilancio 2021 (per gli anni 2021, 2022 e 2023) a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS** in possesso di determinati requisiti, che la legge di bilancio 2024 ha reso stabile con alcune modifiche.

Beneficiari sono coloro che:

- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non sono beneficiari dell'Assegno di inclusione;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, **inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti** all'anno precedente alla presentazione della domanda;
  - **hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda.
- Sono titolari hanno di partita IVA attiva da almeno tre anni e sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

L'indennità è erogata **per 6 mensilità ed è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati** dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; ammonta ad un importo compreso tra i 250 e 800 euro mensili.

**Novità rispetto agli anni precedenti:** l'importo percepito non sarà più fiscalmente esente ma concorrerà alla formazione del reddito e la partita iva deve essere attiva da 3 anni anziché da 4.

Tuttavia, essendo l'erogazione dell'indennità condizionata alla **partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale** da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro ancora in corso di emanazione, **si tratta di una misura attualmente ancora in stand by.**

## **PER INFORMAZIONI:**

NALC:

Nucleo Assistenza Legale Caritas

Tel. 06 88815766

Cell. 337 1479368

e-mail: [nalc@caritasroma.it](mailto:nalc@caritasroma.it)

## **PER APPROFONDIMENTI :**

Manuale Operativo dei Diritti Caritas Roma - <http://www.caritasroma.it/manualediritti/>

# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**